



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Liceo Scientifico Augusto Righi (Roma)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2024

**Disposizioni in materia di trasparenza degli algoritmi di
profilazione di intelligenza artificiale e di formazione
scolastica**

ONOREVOLI SENATORI! - Quotidianamente ci troviamo ad utilizzare siti web o applicazioni che ci richiedono di accettare informative sulla privacy dei nostri dati personali dalla non facile comprensione, soprattutto a causa della loro estensione e del lessico specifico presente al loro interno. Si tratta, tuttavia, di documenti fondamentali per l'utente, perché costituiscono una sorta di contratto tra il fornitore del servizio e il fruitore, al fine di garantire un utilizzo consapevole degli strumenti digitali. I gestori di tali servizi spesso, per fini di profitto, rendono tali informative articolate ed inutilmente complesse, facendo leva su meccanismi di pigrizia e disinformazione degli utenti. Il tema è particolarmente delicato nel caso in cui tali dati siano utilizzati da strumenti di intelligenza artificiale (I.A.).

Il presente disegno di legge ha un duplice scopo: da un lato rafforzare la trasparenza degli algoritmi di profilazione di intelligenza artificiale ai fini di tutelare la privacy degli utenti; dall'altro lato introdurre programmi di educazione e formazione dedicati agli studenti della scuola secondaria di II grado, a fini di metterli a conoscenza dei vantaggi e dei rischi provenienti dall'utilizzo di algoritmi di I.A. Tutto ciò considerando che le generazioni maggiormente coinvolte ed esposte all'utilizzo di questi strumenti digitali sono le più giovani.

Per raggiungere il primo scopo si introduce l'obbligo di inserire una sintesi di massimo 1.500 caratteri, per spiegare all'utente quali suoi dati personali, da quali algoritmi e per quali scopi saranno utilizzati, in un lessico comprensibile e discorsivo, con riferimento completo e semplificato alla normativa sulla

privacy. Inoltre, si intende inserire una domanda obbligatoria di verifica da sottoporre all'utente, sulla comprensione dei contenuti della sintesi di cui sopra, allo scopo di incentivare una scelta maggiormente informata e consapevole. Tali previsioni sono inserite nel decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento GDPR (UE) 2016/679.

Per raggiungere il secondo scopo, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, a partire dalla scuola secondaria di II grado, si introducono programmi di formazione sul tema dell'intelligenza artificiale e sui suoi possibili effetti sulla privacy. Tali programmi di formazione sono organizzati dai singoli Istituti scolastici in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con la partecipazione di esperti proposti da quest'ultimo. A tal fine vengono apportate alcune modifiche alla legge 20 agosto 2019 n. 92 riguardante l'insegnamento scolastico dell'educazione civica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Finalità)

La presente legge si propone di aumentare la trasparenza degli algoritmi di profilazione di intelligenza artificiale (I.A.), al fine di tutelare la privacy degli utenti. La presente legge promuove altresì lo sviluppo di una conoscenza attiva e responsabile in materia di intelligenza artificiale, in particolare degli algoritmi di profilazione, al fine di formare cittadini attivi e consapevoli, attraverso l'introduzione di questi temi nell'insegnamento dell'educazione civica, a partire dalla scuola secondaria di secondo grado.

Art. 2

(Obblighi ulteriori per la profilazione degli utenti con strumenti di intelligenza artificiale)

Dopo l'art 2-septiesdecies del decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101, è aggiunto il seguente:

Art. 2-octiesdecies (Obblighi ulteriori per la profilazione degli utenti con strumenti di intelligenza artificiale)

Al fine di garantire la migliore comprensione della politica sulla riservatezza dei dati personali, i fornitori di servizi digitali che attivano meccanismi di profilazione degli utenti con strumenti di intelligenza artificiale hanno l'obbligo di spiegare all'utente quali dei suoi dati personali saranno trattati da algoritmi di intelligenza artificiale, e da quali algoritmi sa-

ranno utilizzati. Per il fine indicato nel comma 1, i suddetti fornitori hanno l'obbligo di:

a) aggiungere al documento della politica sulla riservatezza dei dati personali una sintesi pari ad un massimo di 1.500 caratteri spazi inclusi, con specifico riferimento alla profilazione con strumenti di intelligenza artificiale;

b) inserire una domanda di conferma dell'effettiva comprensione di tale politica, al cui esito positivo è subordinata la prosecuzione della fruizione dei servizi.

Gli obblighi contenuti in questo articolo sono a carico di tutti i soggetti, pubblici e privati, erogatori di servizi digitali, per qualsiasi finalità.

Art. 3

(Programmi scolastici di educazione all'intelligenza artificiale)

All'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 20 agosto 2019 n. 92, dopo le parole «informazioni e contenuti digitali» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare attenzione al riconoscimento di contenuti prodotti da algoritmi di intelligenza artificiale». All'art. 5 della legge 20 agosto 2019 n. 92, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui all'articolo 2, si rendono obbligatori alcuni incontri di formazione sull'intelligenza artificiale (I.A.), per la durata complessiva di sei ore per anno scolastico, incluse nel monte orario minimo delle 33 ore annue di insegnamento dell'educazione civica nelle scuole di cui all'articolo 2, comma 3. Tali incontri sono tenuti da specialisti della disciplina, in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali.»

Art. 4

(Oneri finanziari)

Dall'attuazione del presente disegno di legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

(Entrata in vigore)

Il presente disegno di legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.